
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

NESSUN ABUSO DEL PROCESSO SE SI INGIUNGE SOLO LA PARTE DEL CREDITO CERTA E LIQUIDA CON RISERVA DI AGIRE PER IL RESIDUO.

NO ABUSE OF PROCESS WHEN IT'S ISSUED AN INJUNCTION ONLY FOR THE SETTLED PART OF CREDIT WITH RESERVE TO START SEPARATE PROCEEDINGS FOR THE REMAINING ONE.

Nota a [Cassazione civile 22574/2016](#) di **Massimo BRUNIALTI**

CORTE DI CASSAZIONE; sezione seconda; [sentenza 7 novembre 2016, n. 22574](#); Pres. BUCCIANTE, Est. GIUSTI, P.M. CAPASSO (concl. conf.); Deodato, Viola, Antonini e Larussa (Avv. L., ZIMATORE) c. Regione Calabria. *Cassa con rinvio App. Catanzaro 4 aprile 2014.*

Procedimento civile – Credito parzialmente certo e/o liquido – Domanda giudiziale frazionata – Ingiunzione e procedimento sommario di cognizione – Abuso del processo e divieto di parcellizzazione – Insussistenza (Cost., art. 2, 111; cod. civ., art. 1175, 1375; cod. proc. civ. art. 633, 702-bis).

Non incorre in abuso del processo e non viola il divieto di frazionamento della domanda giudiziale il creditore che esige in via monitoria la parte certa e liquida del credito e si riserva di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte residua. (1)

1. Premessa. – La [sentenza in rassegna](#)¹ verte su una vicenda che ha avuto origine dall'ordinanza, confermata in appello, emessa dal tribunale di Catanzaro il 22 febbraio 2012 a chiusura di un procedimento sommario di cognizione, sulla quale in passato erano già stati espressi dubbi in dottrina².

Il provvedimento di legittimità assume rilievo non, semplicemente, perché sconfessa – in linea con l'unico precedente specifico su casi analoghi a noi noto³ – l'assunto dei giudici di merito di primo e secondo grado, quanto perché si scosta, come pochi altri prima ma in maniera più circostanziata⁴, dall'orientamento prevalente consolidatosi su alcuni temi assai ricorrenti (quali l'inscindibilità del credito, l'inefficacia della riserva di agire, le ipotesi di abuso del processo), sui quali dottrina e giurisprudenza in questi anni hanno continuato incessantemente ad interrogarsi e confrontarsi⁵, per lo più in

¹ Consultabile per esteso in *Foro it.*, 2017, I, 201, con osservazioni di BRUNIALTI.

² V., se si vuole, BRUNIALTI, *Abuso del processo e credito solo parzialmente certo e liquido*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 173, a cui si rinvia per i riferimenti di dottrina e di giurisprudenza precedenti. In senso adesivo v., invece, BUFFONE, *Decreto ingiuntivo prima, ricorso sommario dopo; ma il credito è unitario...*, in www.alatalex.com.

³ Cass. 18 maggio 2015, n. 10177.

⁴ V. in particolare Cass. 15 marzo 2013, n. 6663 e 9 aprile 2013, n. 8576, in *Foro it.*, 2014, I, 916, con nota di BRUNIALTI, *La Cassazione apre al frazionamento giudiziale «motivato» del credito?*; nonché da ultimo Cass. 26 settembre 2016, n. 18810, per cui l'abusiva parcellizzazione del credito può in astratto sussistere solo in relazione a un credito nascente da una situazione giuridica unitaria (cioè da un'unica obbligazione), ma che viene frazionato con l'instaurazione di plurime azioni giudiziarie «senza alcuna apprezzabile ragione».

⁵ Mi riferisco ad esempio a Cass. s.u. 1° aprile 2015, n. 6606; nonché all'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite Cass. 25 gennaio 2016, n. 1251, in *Nuova giur. civ. com.*, 2016, 877, con nota di NANNA, *Per una ricostruzione in chiave evolutiva del problema della frazionabilità processuale del credito*; 11 marzo 2016, n. 4867; 21 ottobre 2015, n. 21318, in *Giur. it.*, 2016, 1124, con nota di G. RICCI, *Sul frazionamento della domanda di risarcimento da fatto illecito*; 9 marzo 2015, n. 4702; 19 marzo 2015, n. 5491 e 3 marzo 2015, n. 4228, entrambe in *Riv. esec. forz.*, 2015, 449, con nota di ASPRELLA, *Frazionamento del credito, abuso del processo e interesse a proporre l'azione esecutiva*; 30 luglio 2014, n. 17420; 9 giugno 2014, n. 12914; 10 maggio 2013, n. 11256; 17 aprile 2013, n. 9317.

In dottrina, sull'abuso del processo in generale, di recente, tra i tanti, v. FORNACIARI, *Note critiche in tema di abuso del diritto e del processo*, in *Riv. trim.*, 2016, 593; PANZAROLA, *Presupposti e conseguenze della creazione giurisprudenziale del c.d. abuso del processo*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, 23; COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire tra valore del diritto e abuso del processo* (note a margine di Cass. 3 marzo 2015, n. 4228), in *Giusto proc. civ.*, 2015, 929;

funzione interpretativa della nota pronuncia Cass. sez. un. 15 novembre 2007, n. 23726⁶, e perché, nel ritenere legittimo il frazionamento a talune condizioni, sembra anticipare l'esito dei recentissimi arresti gemelli licenziati dal medesimo supremo consesso, ancorché con riferimento ad ipotesi in parte differenti⁷.

Il peso specifico della pronuncia sta nel fatto che, come vedremo, rappresenta una barriera di contenimento della tendenza – invalsa in modo particolare sul versante pretorio – di attribuire portata (eccessivamente) espansiva al divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale⁸; tendenza che, peraltro, è destinata a subire un sensibile ridimensionamento proprio alla luce della nuova delibazione delle Sezioni unite.

2. Il caso. – Il tribunale calabrese aveva ritenuto improponibile il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. a causa dell'illegittimo frazionamento dell'unico credito, promosso da alcuni avvocati contro la Regione Calabria per il recupero della parte variabile del loro compenso aggiuntivo e premiale, in quanto in

GHIRGA, *Recenti sviluppi giurisprudenziali e normativi in tema di abuso del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 445; TARUFFO, *Abuso del processo*, in *Contratto e impresa*, 2015, 832.

Sul frazionamento della domanda giudiziale e abuso del processo, di recente, cfr. D'ALESSANDRO, *L'oggetto del giudizio di cognizione tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale*, Torino, 2016, spec. 136 ss.; FORNACIARI, *Oggetto del processo e diritto sostanziale*, in *Riv. trim.*, 2015, 829; ASPRELLA, *Il frazionamento del credito nel processo*, Bari, 2015; CARIGLIA, *L'infrazionabilità del credito tra limiti oggettivi del giudicato e divieto di abuso del processo*, in *Giur. it.*, 2016, 371; DI BIASE, *Frazionamento giudiziale del credito unitario e conseguenze giuridiche*, in *Contratto e impresa*, 2016, 401; CASILLO, *Anche nel processo esecutivo opera il divieto di frazionamento di un credito unitario*, in *Riv. trim.*, 2014, 307; e, se si vuole, BRUNIALTI, *La Cassazione apre al frazionamento*, cit.

⁶ Consultabile in *Foro it.*, 2008, I, 1514, con nota di PALMIERI, PARDOLESI, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*, e CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?*, cui si rinvia per un quadro più ampio dei contributi dottrinali e giurisprudenziali precedenti, favorevoli e contrari alla frazionabilità; nonché, tra i tanti, senza pretesa di esaustività, v. *Giur. it.*, 2008, 929, con nota di RONCO, *(Fr)azione: rilievi sulla divisibilità della domanda in processi distinti*; *Riv. dir. civ.*, 2008, II, 335, con nota di DE CRISTOFARO, *Infrazionabilità del credito tra buona fede processuale e limiti oggettivi del giudicato*.

⁷ Mi riferisco a Cass. s.u. 6 febbraio 2017, nn. 4090 e 4091. In particolare, la sentenza n. 4090/2017 è consultabile per esteso in questa *Rivista*, 20 febbraio 2017.

⁸ V. ad esempio Cass. 30 aprile 2014, n. 9488, secondo cui ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stesso soggetto, con identico patrocinio legale, e quindi connesse per l'oggetto e il titolo, è ravvisabile un frazionamento soggettivo delle azioni in giudizio da correggere mediante la loro riunione, posto che l'inutile moltiplicazione delle azioni configurerebbe un abuso del processo. Nello stesso senso Cass. 24 aprile 2015, n. 8381 nonché, in precedenza, Cass. 3 maggio 2010, n. 10634, in *Corr. giur.*, 2011, p. 369, con nota di FIN, *Una coraggiosa pronuncia della corte di legittimità: l'onere delle spese come rimedio contro un uso scorretto dello strumento processuale*. Cfr. però la recente Cass. 26 settembre 2016, n. 18782, a parere della quale nel caso in cui soggetti giuridici diversi subiscano danni derivanti da un unico fatto illecito, lo strumento processuale attribuito dall'ordinamento alle parti, quale mera possibilità di agire insieme nello stesso processo in ragione della connessione delle domande proposte ex art. 103 c.p.c., non può essere interpretato come obbligo di agire contestualmente in un unico processo ai sensi dell'art. 111 Cost., posto che la scelta di promuovere autonome azioni in distinti processi non integra abuso del processo ma legittimo esercizio di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.

precedenza avevano richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la parte fissa.

A parere del giudice di prime cure il creditore che vanta un credito solo in parte certo e/o liquido non può frazionarlo in ragione dei diversi strumenti processuali disponibili, ma deve agire per l'intera pretesa proponendo un'unica domanda, perché altrimenti viola il principio di infrazionabilità del credito che, essendo espressione del principio di correttezza e buona fede nonché di quello costituzionale del giusto processo, deve prevalere sul diritto allo strumento processuale più agevole.

L'ordinanza è stata condivisa dalla Corte d'appello di Catanzaro ma non dalla Sezione II della Cassazione che, come anticipato, ha cassato la pronuncia di secondo grado ribadendo quanto da essa stessa stabilito l'anno precedente, e cioè che non incorre in abuso del processo e neppure nel divieto di frazionamento della domanda l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca in via monitoria per la somma fondata su prova scritta e col procedimento sommario di cognizione per la parte residua, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto né con il principio di correttezza e buona fede, né con quello del giusto processo, dovendosi riconoscere al creditore il diritto a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti muniti di prova documentale.

Al riguardo, è bene rammentare, nel 2015 il medesimo consesso aveva precisato che si ha abuso dello strumento processuale soltanto allorché sia in concreto accertata l'illegittimità delle modalità del suo utilizzo, in relazione, da un lato, al diritto del debitore di non subire la diminuzione della propria capacità patrimoniale in misura eccedente a quanto sia effettivamente necessario per realizzare il diritto del creditore e, dall'altro lato, al diritto alla tutela accelerata mediante ricorso monitorio che l'ordinamento riconosce ove si facciano valere crediti fondati su prova scritta.

E in quell'occasione ha altresì chiarito che l'espressa riserva di agire separatamente per il credito residuo esclude di per sé la violazione dell'art. 88 c.p.c. sul dovere di lealtà e probità processuale⁹.

3. La decisione della Cassazione. – L'arresto in commento, però, segna un ulteriore passo avanti verso una (più prudente) determinazione dell'effettivo ambito di operatività delle regole generali sulla "giusta condotta processuale" del creditore, avendo affermato in motivazione che:

a) l'abuso del processo postula lo sviamento dell'atto dalla sua causa tipica nonché l'esercizio dei poteri processuali per scopi e interessi differenti da quelli per cui detti atti e poteri rientrano nella disponibilità delle parti¹⁰; ragion per cui, non è predicabile l'abuso laddove il creditore scelga di avvalersi del modello processuale più celere solo per una parte del credito derivante da un unico rapporto obbligatorio¹¹, se essa presenti i requisiti specifici che la legge

⁹ In tal senso ci sia consentito rinviare a BRUNIALTI, *Abuso del processo*, cit., 181 s.

¹⁰ Così da ultimo anche Cass. s.u. 15 maggio 2015, n. 9936 e n. 6606/2015, cit.; v. pure Cass. 2 ottobre 2013, n. 22502.

¹¹ Cfr. però Cass. 9 marzo 2015, n. 4702, secondo cui «È contrario al principio di correttezza e buona fede, e si risolve in un abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti,

richiede per poter fruire di quella particolare forma di tutela agevolata (nella specie, il giudizio monitorio);

b) in questo contesto processuale, è valida e legittima la riserva di agire successivamente al fine di accertare e liquidare la parte dell'unico credito che è priva dei requisiti imposti dalla legge per l'utilizzo della tutela accelerata;

c) la natura dei *petita* dei due procedimenti è differente, in quanto in quello monitorio si fa valere «un credito già liquido», in quello sommario di cognizione, invece, si pretende «un credito da liquidare»;

d) la diversa natura delle pretese esclude il pericolo di contrasto tra giudicati;

e) optare per la tutela processuale più celere e agevole della parte di credito munita dei requisiti di legge (nella specie, la liquidità) non implica di per sé un ingiusto aggravio della posizione del debitore ma, al contrario, ove ne fosse precluso l'esercizio, si pregiudicherebbe ingiustamente il creditore perché costretto ad attendere i tempi decisamente più dilatati del rito ordinario, al fine di ottenere un titolo esecutivo anche per quella parte del credito già liquida ed esigibile.

Il provvedimento, dunque, è condivisibile sotto più aspetti.

Anzitutto nella parte in cui afferma la legittimità dell'utilizzo di un giudizio più celere per riscuotere la porzione di credito liquida ed esigibile con riserva di agire per il residuo, dovendosi ritenere – a nostro sommo avviso – che si tratti dell'esercizio di una specifica facoltà non preclusa dal legislatore, che come tale, pertanto, «non integra gli estremi di un abuso del processo o di un esercizio del diritto in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, in violazione del principio di lealtà processuale previsto dall'art. 88 c.p.c. e del giusto e sollecito processo, stabilito dall'art. 111 Cost.»¹².

In secondo luogo, è rilevante l'assunto che restituisce dignità alla riserva d'azione per il residuo, riequilibrando il rapporto tra principio dispositivo e abuso del processo.

Ciò che qui si valorizza non è il presunto (e contestato) effetto contenitivo che la riserva di agire può determinare sull'estensione del giudicato al deducibile¹³, ma è la sua idoneità ad escludere a monte la violazione dei doveri di correttezza e buona fede a cui deve uniformarsi la condotta tanto del creditore quanto del debitore.

bensi da un unico contratto». Nello stesso senso Cass. n. 4228/2015, cit.; n. 11256/2013, cit.

¹² Cass. 1° marzo 2012, n. 3207. In dottrina, più in generale, sull'impossibilità di ascrivere il frazionamento alla fattispecie dell'abuso del processo, cfr. ASPRELLA, *Frazionamento del credito*, cit., 463 ss., nonché *Il frazionamento del credito nel processo*, cit., 113 ss.; per DI BIASE, *Frazionamento giudiziale*, cit., 420, la parcellizzazione giudiziale del credito non può integrare di per sé l'abuso. Dubbi sull'uso eccessivo dell'istituto dell'abuso sono espressi anche da COSTANTINO, *L'interesse ad eseguire*, cit., 943 ss.

¹³ Al riguardo v. Trib. Perugia 19 ottobre 2015, in *Giur. it.*, 2016, 370, con nota di CARIGLIA, *L'infrazionabilità del credito*, cit.; Trib. Napoli 1° aprile 2008, in *Giur. merito*, 2009, 657, con nota di LAZZARIN, *La frazionabilità della tutela giudiziale del credito: buona fede esecutiva e abuso del processo*.

In dottrina sul rapporto tra riserva d'agire e oggetto del processo v. da ultimo FORNACIARI, *Oggetto del processo*, cit., 841 ss. nonché *amplius* ASPRELLA, *Il frazionamento del credito nel processo*, cit., 147 s.

Si tenga presente, tra l'altro, che il precedente del 2015, evocato dal provvedimento¹⁴, ha sancito che l'espressa dichiarazione di voler limitare la cognizione del giudice ad una parte del credito rinviando ad altro giudizio l'accertamento del residuo, esclude *ex se* la violazione del dovere di lealtà processuale sancito dall'art. 88 c.p.c., *a fortiori* – a sommosso avviso di chi scrive – nel caso in cui l'attore si fosse premurato di enunciare i motivi della riserva d'azione¹⁵, anche al fine di consentire al giudice di valutare l'effettiva sussistenza di un interesse meritevole di tutela (nella specie, accelerata)¹⁶.

La sentenza è inoltre meritoria nel punto, strettamente connesso ai precedenti, in cui si pone nell'ottica del creditore mettendo in risalto «l'ingiusto pregiudizio» che questi subirebbe dall'allungamento dei tempi di realizzazione dei propri interessi, ove gli fosse precluso l'esercizio della facoltà – per l'appunto – di scindere il credito avvalendosi immediatamente della tutela accelerata contemplata dalla legge¹⁷.

Non plausibile, invece, è la considerazione sulla asserita diversa «natura» delle pretese creditorie fatte valere nel procedimento ingiuntivo e in quello sommario di cognizione, già liquida la prima e da liquidare la seconda, in quanto la «natura» dovrebbe attenere alla genesi del credito, *i.e.* al tipo di rapporto da cui è scaturito il diritto di credito (di lavoro, commerciale, per alimenti, tributario, e così via).

Sicché, essendo quello di specie un credito professionale riconducibile ad un'unica convenzione tra i ricorrenti e la Regione Calabria, unica è anche la sua natura¹⁸.

Diversa invece – semmai – è la «forma» in cui si presenta il credito o il suo «stato», che potrebbe essere cioè solo in parte (pre)determinato o determinabile, certo (nel senso di non controverso o contestato) o da accertare, esigibile o no¹⁹.

In tal senso anche il pericolo di giudicati contrastanti probabilmente potrebbe dirsi fugato, in quanto è ben possibile che delle distinte domande (quella ingiuntiva per la parte fissa del compenso e quella a cognizione piena per la parte variabile ed eventuale), in cui si scomporrebbe la pretesa

¹⁴ Così Cass. n. 10177/2015, cit.

¹⁵ V., ad esempio, Trib. Perugia 19 ottobre 2015, cit., in motivazione, che, nel negare rilevanza alla riserva di agire formulata nel ricorso monitorio, ha precisato che la creditrice opposta «non ha mai dedotto alcunché sulla sussistenza di ragioni obiettive che la hanno indotta al frazionamento del credito, potendo in tesi renderlo giustificabile o non emulativo».

¹⁶ Cfr. al riguardo, tra gli altri, da ultimo, GHIRGA, *Recenti sviluppi giurisprudenziali*, cit., 454; FORNACIARI, *Oggetto del processo*, cit., 847; NANNA, *Per una ricostruzione*, cit., 885 ss.; DI BIASE, *Frazionamento giudiziale*, cit., 418 ss.; e, se si ritiene, BRUNIALTI, *La Cassazione apre al frazionamento*, cit., *passim*; ID., *Abuso del processo*, cit., *passim*.

¹⁷ V. NANNA, *Per una ricostruzione*, cit., 885 e BRUNIALTI, *Abuso del processo*, cit., 182 s.

¹⁸ Alla medesima conclusione parrebbero giungere le Sezioni unite del 2017 allorché, in motivazione, nel richiamare il *dictum* in rassegna, precisano che il caso trattato verte su «un singolo, unico credito».

¹⁹ Nel caso di specie, però, a ben vedere il credito vantato era stato scomposto essenzialmente in ragione delle diverse «voci», l'una per compenso fisso e l'altra per quello premiale eventuale nonché per la differenza tra il compenso fisso pattuito e i minimi tariffari (i quali ultimi erano indubbiamente già certi e liquidi al momento della proposizione della domanda monitoria); di talché, la Cassazione avrebbe dovuto, al più, richiamare – avversandoli – i precedenti che hanno negato la frazionabilità del credito composto da più voci (v. fra tante Cass. 1° marzo 2016, n. 4016; nonché, per tutte, Cass. 22 dicembre 2011, n. 28286, in *Foro it.*, 2012, I, 2813, con nota di GRAZIOSI, *Neppure i crediti risarcitori possono più essere frazionati giudizialmente*).

creditoria complessiva, se ne accerti la fondatezza soltanto di una, ad esempio solo di quella avanzata in via monitoria.

Come si vede, il tema è più che vivo.

Si noti, peraltro che sebbene la pronuncia in oggetto abbia riguardato un'ipotesi in parte diversa da quella decisa pochi giorni fa dalle Sezioni unite, secondo cui sono proponibili in separati processi domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti²⁰, sembrerebbe averne comunque ricevuto l'avallo, essendo stata richiamata nelle motivazioni delle due sentenze gemelle, a conferma della possibilità per il creditore di «fruire di riti più "snelli"», frazionando in due giudizi «un singolo, unico credito» senza incorrere in abuso del processo, dei quali l'uno, quello più celere, a cognizione sommaria, per la somma provata documentalmente e l'altro, a cognizione piena, per la parte residua.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

²⁰ La pronuncia aggiunge che: «Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c.».